

Proposta di legge n. 3008 e abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 19-657-711-810-846-847-851-868 –
Disposizioni in materia di delitti
contro la pubblica amministrazione,
di associazioni di tipo mafioso e di
falso in bilancio (*Approvata, in un
testo unificato, dal Senato*).

N. 1.

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Seduta del 20 maggio 2015

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premessi che:

i notevoli inasprimenti delle pene per alcuni reati contro la pubblica amministrazione introdotti dalla proposta di legge in esame rispetto a quelli previsti dal codice penale vigente determinano un forte squilibrio con le pene previste per reati di pari gravità o che provocano un analogo allarme sociale, il che fa venir meno il rispetto dei criteri di ragionevolezza che dovrebbero essere alla base di norme specie di carattere penale;

l'appesantimento delle pene per alcuni reati specifici pone in evidenza che l'obiettivo dei proponenti non è quello di contrastare con maggiore efficacia il deprecabile fenomeno dei delitti contro la pubblica amministrazione ed in particolare della corruzione, ma quello di assecondare, per ragioni elettoralistiche, la deriva giustizialista ed il populismo dilagante;

il contrasto dei fenomeni corruttivi deve essere realizzato non con l'inasprimento indiscriminato e di dubbia costituzionalità delle pene ma con un'azione efficace di prevenzione il cui cardine devono essere norme chiare e trasparenti per gli appalti pubblici e per le assegnazioni di commesse pubbliche;

il progetto di legge in esame presenta profili di incostituzionalità, sia di carattere generale, per l'irragionevolezza degli inasprimenti di pena introdotti, che contrastano con i principi del giusto processo previsti dall'articolo 111 della Costituzione, sia di carattere specifico in quanto l'articolo 9 della proposta di legge, nel sostituire l'articolo 2621 del codice civile prevede pene per i soggetti indicati al primo comma di tale articolo che « al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (...) consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene » il che viola i principi costituzionali di determinatezza della fattispecie penale ed in particolare gli articoli 3, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione e si pone in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 1989;

il principio di determinatezza è violato, come recita testualmente la citata sentenza della Corte Costituzionale « non tanto allorché è lasciato ampio margine alla discrezionalità dell'interprete, (...) bensì quando il legislatore, consapevolmente o meno, si astiene dall'operare "la scelta" relativa a tutto o a gran parte del tipo di disvalore dell'illecito, rimettendo tale scelta al giudice, che diviene, in tal modo, libero di "scegliere" significati tipici ». Questo è sicuramente il caso della qualificazione introdotta al primo comma dei nuovi articoli 2621 e 2622 del codice civile di « fatti materiali rilevanti » come elementi costitutivi della fattispecie penale; infatti non risultando affatto individuato e

determinato il tipo di illecito, si rende il giudice arbitro assoluto del lecito e dell'illecito;

il legislatore non può, nel procedimento di formazione della norma, non individuare criteri che consentano di attribuire all'espressione « rilevanti » un significato « determinato » e non a caso gli articoli 2621 e 2622 del codice civile vigente prevedono soglie di punibilità ben precise;

l'articolo 6 del provvedimento in esame stabilisce che l'imputato di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, specificatamente indicati, ove intenda chiedere il patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, debba restituire, a pena dell'inammissibilità della richiesta, l'intero ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli. Ora se la *ratio* della norma potrebbe essere anche parzialmente comprensibile, essa pecca di irragionevolezza in quanto innanzitutto si applicherebbe solo al corrotto e non al corruttore. Inoltre non si ravvisano le ragioni di un diverso e più sfavorevole trattamento delle ragioni delle parti offese diverse dalla pubblica amministrazione prefigurando in tal modo una penalizzazione dei diritti dei privati cittadini vittime di reati anche predatori come furti e rapine, con palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Si realizza infatti un vero e proprio doppio binario e un diverso trattamento per i reati contro la pubblica amministrazione in aperto contrasto con i principi costituzionali;

analoghi profili di incostituzionalità si possono rilevare sull'articolo 2 della proposta di legge in oggetto che subordina obbligatoriamente la concessione della sospensione condizionale della pena per i condannati per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato, mentre il vigente articolo 165 del codice penale prevede solo che il giudice « può » subordinare la concessione della sospensione cautelare al risarcimento del danno;

anche la lettera *i*) del primo comma dell'articolo 1, che introduce particolari circostanze attenuanti, con riduzioni di pena da un terzo a due terzi per gli imputati di alcuni specifici reati contro la pubblica amministrazione, che collaborino con i magistrati per limitare gli effetti dell'attività delittuosa, per individuare altri

responsabili e per recuperare i proventi della corruzione, presenta profili di incostituzionalità analoghi a quelli rilevati per gli articoli 2 e 6 del provvedimento, delibera di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3008.

N. 1. Santelli, Sarro, Chiarelli, D'Alessandro, Parisi, Palese, Occhiuto.

€ 1,00



17QPR000500